



TRIBUNALE MESSINA

I sezione civile

Il Giudice [REDACTED], letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede nel procedimento n. R.G. [REDACTED] /2020 ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c.,

Tra

[REDACTED], nata [REDACTED] il [REDACTED], nato a [REDACTED], elettivamente domiciliati in Messina, via Camiciotti, 71, presso lo studio dell'Avv. Francesco Olivo, che li rappresenta e difende, giusta procure in atti;

-ricorrenti-

Contro

[REDACTED], nata a [REDACTED], [REDACTED], e [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], [REDACTED], entrambi elettivamente domiciliati in [REDACTED], presso e nello studio dell'[REDACTED], recapito professionale [REDACTED], che li rappresenta e difende giusta procura in atti;

-resistenti-

premesso in punto di fatto e di diritto che:

-con ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c., [REDACTED] [REDACTED] riferivano che il loro padre, [REDACTED], aveva posseduto da tempo immemorabile, uti dominus, un appezzamento di terreno, identificato nel Catasto Terreni del Comune di [REDACTED] al foglio 1, particella 285, qualità Uliveto, classe 2), Superficie are 48, centiare 90, R.D. € 25,85, Agrario € 26,52 unitamente a un piccolo fabbricato rurale, insistente nel detto terreno, identificato nel catasto fabbricati al foglio 1 particella 286, in quanto proprietario dello stesso; aggiungevano che, nel corso degli anni '60 del secolo scorso, il predetto terreno con annesso fabbricato (unitamente ad altri terreni appartenuti al [REDACTED]) era stato espropriato in favore delle [REDACTED] confluente poi nella [REDACTED], ed era stato poi acquistato da una società dalla stessa controllata, la [REDACTED]; che, tuttavia, né le [REDACTED], né l'acquirente [REDACTED]

si erano mai immessi nel possesso di tale terreno e dell'annesso fabbricato, che era stato, con continuità, esercitato, uti dominus, dal fu [REDACTED] e dopo la sua morte, intervenuta nel 2019, dagli attuali ricorrenti in maniera pacifica, indisturbata ed ininterrotta; che il defunto [REDACTED] aveva curato personalmente il terreno ereditato dal padre, nel quale sono presenti alberi di ulivo e di fico, sia ivi recandosi e svolgendo direttamente attività agricole e di manutenzione, sia commissionando episodicamente a terzi - dietro remunerazione - alcune attività che non avrebbe potuto svolgere personalmente; che tra coloro che occasionalmente



avevano prestato la propria opera su commissione del de cuius dei ricorrenti vi erano i signori [REDACTED] e, dopo di lui, il figlio [REDACTED] o (attuale resistente), nonché [REDACTED] ed altri; che, nel mese di dicembre 2019, i ricorrenti, quali possessori, erano venuti a conoscenza che sul terreno in questione, a loro insaputa, erano state installate, di recente, delle recinzioni e, sul cancello d'ingresso, era stato apposto un lucchetto che gli impedivano l'accesso; che, assunte informazioni, i ricorrenti avevano appreso, in un primo momento, che l'autore dello spoglio era [REDACTED], odierno resistente, il quale sporadicamente aveva svolto lavori nel terreno su commissione del fu [REDACTED]; che gli istanti avevano provveduto- quindi- a diffidare il [REDACTED] intimandogli di rimuovere la recinzione e il lucchetto, nonché di astenersi dal compiere atti di turbativa con AR del 30/01/2020, resa al mittente per compiuta giacenza; che, da ulteriori successive ricerche si era appreso, altresì, che la particella 285, del foglio 1, era stata acquistata dai signori [REDACTED] e [REDACTED], tramite accordo di mediazione con [REDACTED], giusta verbale di conciliazione che allegavano; che sussistevano i presupposti per la concessione dell'invocata tutela possessoria, essendosi verificato in loro danno uno spoglio occulto e clandestino dei detti immobili, da parte dei resistenti; chiedevano che il Tribunale volesse, anche previo provvedimento inaudita altera parte, "ordinare ai [REDACTED], respinta ogni contraria istanza ed eccezione, l'immediata reintegrazione dei ricorrenti nel possesso del terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di [REDACTED] al foglio 1, particella 285, qualità Uliveto, classe 2), Superficie are 48, centiare 90, R.D. € 25,85, Agrario € 26,52 e del fabbricato rurale ivi insistente, identificato nel catasto fabbricati del Comune di [REDACTED] al foglio 1, particella 286, a cura e spese dei medesimi e, in mancanza di esecuzione spontanea, voglia autorizzare al bisogno i ricorrenti all'esecuzione delle opere di ripristino dello stato preesistente dei luoghi, con addebito degli oneri di spesa alle controparti;"; vinte le spese;

- fissata la comparizione delle parti, si costituivano con unica comparsa [REDACTED] i quali contestavano la domanda e ne chiedevano il rigetto, per i motivi ivi indicati, cui si rimanda per brevità;
- sentiti gli informatori, concesso termine per deposito di note, alla successiva udienza svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione;
- ora, come è noto, l'art. 1168 c.c. stabilisce che "Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno



della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione”;

-anzitutto, va osservato, come sia infondata la preliminare eccezione formulata dai resistenti, secondo cui l'azione sarebbe stata proposta oltre il termine decadenziale di un anno dal sofferto spoglio, previsto dalla norma sopra richiamata;

-al riguardo, si prende atto come gli istanti hanno riferito in ricorso che: “nel mese di dicembre 2019, i ricorrenti, quali possessori, erano venuti a conoscenza che sul terreno in questione, a loro insaputa, erano state installate, di recente, delle recinzioni e, sul cancello d'ingresso, era stato apposto un lucchetto che gli impedivano l'accesso”, mentre i resistenti, a loro volta, hanno eccepito che il terreno in oggetto fosse già recintato da molto tempo prima così come era presente il cancello di ingresso (cfr. comparsa di costituzione e risposta);

- ora, sul punto, deve rilevarsi come l'informatore [REDACTED], sentito in udienza, con riferimento ai terreni che occupano, ha riferito: “ A D.R.: a volte, nei periodi di caccia, mi recavo pure nei terreni di cui trattasi che erano privi di recinzione, anche se avevano una siepe selvatica di mirtillo dalla parte della strada; in tali occasioni io entravo liberamente, senza chiedere al Salvo anche se a volte sono entrato con lo stesso [REDACTED]; A D.R.: riconosco i terreni che sono riprodotti nelle fotografie allegate al n. 10 del ricorso introduttivo, in cui sono ripreso anch'io, in cui non vi è alcuna recinzione alla data del 2 ottobre 2019, tanto che io potevo entrare sia dalla parte della strada e che da dietro;”(cfr.); analogamente, l'informatore [REDACTED] ha riferito: “ a D.R. : conosco i fatti di causa e posso dire che il terreno oggetto del giudizio, che si trova a [REDACTED], che è una frazione del comune di Saponara è stato posseduto da sempre dai [REDACTED] e, in particolare, dopo la morte del padre e della madre, da [REDACTED], detto [REDACTED]; negli anni '60 il fondo era stato espropriato dalla [REDACTED] ma è rimasto sempre nel possesso dei [REDACTED]; nell'ottobre del 2019 ho visto un inizio di recinzione ed ho fatto le foto che ho dato a mia sorella che ha avvisato i miei nipoti; da allora è nata una controversia che è ancora in atto; a D.R. : riconosco le foto che sono allegate ai nn. 5 e 10 del fascicolo di parte ricorrente in quanto le ho fatte io e riguardano il terreno del sig. [REDACTED] [REDACTED]; Si dà atto che sono state esibite all'informatore le suddette foto. a

D.R. : prima dell'ottobre 2019 il terreno è stato sempre libero, invero era recintato naturalmente dalla macchia mediterranea, senza né reti né paletti; dopo ho visto i pali che si vedono nelle fotografie e a dicembre 2019 era tutto chiuso con il lucchetto; io fino all'ottobre 2019 entravo nel terreno regolarmente per raccogliere le olive, i fichi quando c'erano;”(cfr.); a ciò si aggiunga che l'informatore [REDACTED], proprietario di un terreno frontistante a quelli oggetto del giudizio, ha confermato all'udienza dell'11 febbraio 2022 che: “a D.R.: fino a poco tempo fa il terreno non era recintato, poi – circa qualche anno fa- ho visto la recinzione e gli stessi mi



hanno detto che avevano acquistato il terreno dalla Italcementi; io non li ho visti fare la recinzione, ma presumo che l'abbiano fatta loro;"(cfr.);

-quanto sopra, per altro, che conferma la tempestività dell'azione proposta con il ricorso depositato dagli istanti in data 18 giugno 2020, appare pienamente confermato dalle fotografie allegate allo stesso (all. 10) da cui si evince che la recinzione nel novembre 2019 non esisteva (circostanza confermata dall'informatore [REDACTED] che ha pure riferito di essere l'autore delle fotografie medesime);

-ciò premesso, va altresì preso atto del fatto che i resistenti non hanno in alcun modo contestato nel corso del giudizio di essere stati (probabilmente a vario titolo) gli autori dell'asserito spoglio nei confronti delle controparti;

-i primi, tuttavia, resistendo al ricorso, hanno fatto presente che: "Difatti, il terreno per cui è processo è stato da sempre posseduto, almeno da 40 anni, prima dai genitori dei resistenti ([REDACTED]) e successivamente dai figli [REDACTED] che, da sempre, in maniera pacifica indisturbata e pubblicamente lo hanno posseduto, raccolto le olive, pulito, arato, insomma si sono da sempre occupati di tutte le incombenze necessarie per la manutenzione del terreno. Non risponde al vero peraltro che il signor [REDACTED] (padre del resistente) e [REDACTED] "abbiamo prestato la loro opera su commissione del del decuius" in quanto, la famiglia [REDACTED] da oltre 40 anni detiene il terreno uti dominus in maniera pacifica e indisturbata, e mai i ricorrenti hanno esercitato alcun possesso sul citato fondo ne hanno commissionato alcun lavoro."(cfr. comparso di costituzione e risposta);

-anzitutto, va pure ricordato che la particella 285, del foglio 1, risulta essere stata acquistata da [REDACTED], tramite accordo di mediazione con la [REDACTED], giusta verbale di conciliazione allegato in atti (fatto per altro non contestato in sé); tale circostanza, per altro, nessuno rilievo assume nel presente giudizio (avente come detto natura possessoria) ed ai fini che occupano, tenuto pure conto di quanto affermato dalla condivisa giurisprudenza, secondo cui "In tema di tutela possessoria, non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo, quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa" (cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 31/01/2019, n. 2991);

-ora, al fine di verificare la veridicità degli assunti rispettivamente fatti propri dalle parti, sono stati sentiti in udienza gli informatori dalle stesse indicati ed, all'esito della pur sommaria istruttoria, deve inferirsi che quanto affermato e lamentato dai ricorrenti abbia trovato puntuale riscontro;

-al riguardo, occorre anzitutto osservare come sia emerso processualmente che il terreno di cui trattasi sia stato effettivamente posseduto da [REDACTED], genitore dei ricorrenti; in particolare, l'informatore [REDACTED] ha riferito: " a D.R. : conosco i fatti di causa e posso dire che il terreno oggetto del giudizio, che si trova a [REDACTED], che è una frazione del



comune di Saponara è stato posseduto da sempre dai Salvo e, in particolare, dopo la morte del padre e della madre, da [REDACTED]; negli anni '60 il fondo era stato espropriato dalla Italcementi ma è rimasto sempre nel possesso dei [REDACTED];”;

quanto sopra è stato confermato dall'informatore [REDACTED], che ha infatti riferito: “ a D.R. : conosco i fatti di causa e posso dire che i terreni dei ricorrenti si trovano in contrada [REDACTED] sotto il comune di Saponara ed erano di proprietà di mio marito; poi sono stati oggetto di espropriazione da parte della cementeria, circa a metà degli anni sessanta, ma sono stati sempre gestiti da mio marito e mia suocera, che li coltivavano; D.R.: mio marito incaricava della coltivazione un colono che si chiamava [REDACTED] e si occupava stabilmente del terreno; inoltre vi era il [REDACTED] che andava sui terreni per le potature; quando si dovevano piantare fave o altri ortaggi, mio marito e mia suocera incaricavano pure un tale [REDACTED], che era lo zio di [REDACTED], odierni resistenti, nonché anche il papà degli stessi, [REDACTED]; ciò è accaduto fino agli anni settanta, poi [REDACTED] è stato assunto come bidello, ed è venuto solo saltuariamente; credo che [REDACTED] sia morto negli anni 2000; a D.R.: fino a quando è diventato anziano, [REDACTED] è stato sempre incaricato, poi in sua sostituzione è stato incaricato [REDACTED] che, in quanto operaio al comune, si intendeva di terreni e li manteneva puliti occupandosi della raccolta delle olive e dei fichi; a D.R.: nel 2006 è morta mia suocera [REDACTED] ed io mi sono occupata dei terreni e , visto che i costi erano molto onerosi, io e mio marito abbiamo dato incarico di gestire anche ad altre persone, oltre ad [REDACTED]; a D.R.: preciso che [REDACTED] veniva pagato da mio marito per i lavori che via via svolgeva, solitamente euro seicento, che lui utilizzava anche per recuperare altri lavoratori o acquistare materiale; ciò è accaduto sino a circa il 2010 poi lo stesso è venuto solo saltuariamente, cosa che ho visto personalmente;”;

-il dato che emerge da quanto sopra, pertanto, è che il [REDACTED], già proprietario del terreno ha sempre gestito lo stesso esercitandone il possesso, anche dopo l'intervenuta espropriazione, incaricando i soggetti di cui sopra (tra cui lo zio ed il padre dei resistenti, nonché lo stesso [REDACTED]) per l'effettiva coltivazione del medesimo;

-ulteriore conseguenza di quanto sopra è che il possesso del [REDACTED] sia continuato in capo ai suoi eredi, ovvero i figli odierni ricorrenti, e ciò anche in virtù di quanto previsto dall'[art. 1146 c.c.](#), comma 1, il quale stabilisce la continuazione del possesso dal de cuius all'erede, senza alcuna interruzione per effetto del passaggio dal diritto dal primo al secondo, con la conseguenza che quest'ultimo, senza bisogno di materiale apprensione, può esercitare le azioni possessorie (Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, n.24175);

- vanno qui richiamati i principi consolidati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che è costante nell'affermare che per la conservazione del possesso, acquisito animo et corpore, non occorre la materiale continuità



dell'uso, né l'esplicazione di continui concreti atti di godimento e di esercizio del possesso, ma è sufficiente che la cosa anche relazione alla sua natura e destinazione economico sociale possa ritenersi rimasta nella virtuale disponibilità del possessore, potendo il possesso essere mantenuto anche solo animo purché il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il corpus quando lo voglia (Cass. n. 260/1993; n. 4360/1995; n. 8612/1998; n. 5444/1999; n. 9369/2005); si è chiarito che la conservazione del possesso solo animo presuppone necessariamente che il titolare abbia la possibilità di disporre ad libitum ed a propria discrezione della cosa senza che debba avvalersi di azioni violente o clandestine (Cass. n. 6583/1988); qualora venga meno tale possibilità, il solo elemento intenzionale non è sufficiente alla conservazione del possesso il quale si perde nel momento stesso in cui cessa la effettiva disponibilità della cosa (Cass. n. 6578/1984); in linea con tali principi si è altresì statuito, per esempio, che in tema di interruzione dell'usucapione - poiché il possesso non richiede, per il suo permanere, il costante, materiale rapporto con la cosa che ne costituisce l'oggetto, essendo sufficiente la disponibilità del godimento della cosa stessa da parte del possessore, non contrastata da terzi - la semplice assenza di manifestazioni del predetto rapporto materiale per un dato periodo, anche se provata, non è di per sé idonea a dimostrare la volontaria dismissione del possesso, la quale deve essere assolutamente univoca per produrre l'indicata interruzione (Cass. n. 6349/1981; n. 4365/1995; n. 8120/2000);

-nella specie, come accennato, dalla istruttoria processuale non è emerso alcun atto interruttivo del possesso in capo agli istanti, dovendosi ritenere perfettamente compatibile con lo stesso la presenza sul terreno da parte dei resistenti (pure riscontrata da alcuni degli informatori) con il compito ad essi assegnato (in particolare a [REDACTED]), di coltivare saltuariamente lo stesso; in questo senso conduce quanto affermato dall'informatore [REDACTED], proprietario di un terreno frontistante a quelli oggetto del giudizio, il quale ha riferito di recarsi circa tre/cinque volte l'anno, più che altro in coincidenza della raccolta delle olive e di avere sempre visto nel terreno frontistante al suo [REDACTED] e, più spesso, [REDACTED] "che raccoglievano le olive e svolgere le attività della campagna, ed a volte chiedevo loro gli attrezzi che mi mancavano e loro me li prestavano;"(cfr.);

-infine, essendo risultato agli atti che [REDACTED] è effettivamente proprietario nella medesima zona, di altri terreni destinati ad ULIVETO (cfr. all. 13 al ricorso), la stessa sua partecipazione alla chat di whatsapp, appare del tutto compatibile con la necessità di programmare la bitumatura della strada per raggiungere la sua proprietà;

-sul piano dell'elemento soggettivo poi, la consapevolezza di privare, con tale condotta, i ricorrenti dal possesso del terreno e del rudere ivi presente, è indiscutibile, essendo stata realizzata la recinzione ed apposto un lucchetto al cancello che impedisce loro l'accesso (fatto neanche contestato). In proposito, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza, nemmeno la



convinzione di agire secondo il diritto è idonea ad escludere l'animus spoliandi, che si concreta nella semplice e generica volontarietà di un comportamento, ed è insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore, il compossessore o il detentore (Cass. civ., sez. II, n. 2316 del 31/01/2011; Cass. civ., sez. II, n. 13270 del 09/06/2009; Cass. civ., sez. II, n. 1222 del 25/05/1962);

-quanto sopra manifesta, altresì la sussistenza del requisito della clandestinità, dovendosi ritenere clandestino lo spoglio commesso all'insaputa del possessore o del detentore che ne venga a conoscenza in un momento successivo, quando esso sia stato realizzato con atti che non avrebbero potuto essere conosciuti dallo spogliato con l'ordinaria diligenza (C. 3674/1999);

- in tale situazione, ricorrono tutti i presupposti dell'intentata azione in quanto, a prescindere dalle ragioni dei convenuti, è assodato che costituisce spoglio sanzionabile ai sensi dell'art. 1168 c.c. la condotta di chi, perfino se proprietario si faccia ragione da sé, impossessandosi direttamente dell'immobile (Cass. civ., sez. II, n. 2371 del 17/02/2012; Cass. civ., sez. II, n. 5714 del 10/06/1998);

-per completezza, si osserva poi come la volontà contraria allo spoglio da parte del possessore può essere esclusa soltanto da circostanze univoche e incompatibili con l'intento di contrastare l'illecito, che nella specie non si rinvencono (C. 8486/2000);

-i suesposti fatti acquisiti al processo, in uno con i richiamati assunti giurisprudenziali, dai quali non ci si intende discostare, applicati alla fattispecie che occupa, rendono l'istanza in oggetto nei confronti di [REDACTED], a parere di questo giudicante, come detto, meritevole di accoglimento;

-nella riferita situazione è, quindi, configurabile illecito spoglio del possesso ed alla stregua delle circostanze e considerazioni che precedono, deve essere accordata la tutela ex art. 1168 c.c., ed accolto il ricorso cautelare possessorio, sicchè va ordinato a [REDACTED] di reintegrare gli istanti nel possesso del terreno e del fabbricato rurale ivi insistente, identificati come sopra, a cura e spese dei medesimi e, in mancanza di esecuzione spontanea, vanno autorizzati al bisogno i ricorrenti all'esecuzione delle opere di ripristino dello stato preesistente dei luoghi, con addebito degli oneri di spesa alle controparti;

-le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei resistenti e si pongono a carico degli stessi ed in favore dei ricorrenti, in applicazione del d.m. n. 55/14, procedimenti cautelari, valore indeterminabile complessità bassa.

P.Q.M.

-ordina a [REDACTED] di reintegrare i ricorrenti nel possesso del terreno identificato nel Catasto Terreni del Comune di [REDACTED] al foglio 1, particella 285, qualità Uliveto, classe 2),



Superficie are 48, centiare 90, R.D. € 25,85, Agrario € 26,52 e del fabbricato rurale ivi insistente, identificato nel catasto fabbricati del Comune di [REDACTED] al foglio 1, particella 286, a cura e spese dei medesimi e, in mancanza di esecuzione spontanea, autorizza al bisogno i ricorrenti all'esecuzione delle opere di ripristino dello stato preesistente dei luoghi, con addebito degli oneri di spesa alle controparti;

-condanna [REDACTED] a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, che si liquidano in € 5535,00 (€ 1690,00 studio, € 810,00 introduttiva, € 1890,00 istruttoria, € 1145,00 decisionale), oltre ad € 286,00 per esborsi, oltre iva e cassa, spese generali come per legge.

Si comunichi.

Messina [REDACTED] 2022

Il Giudice

[REDACTED]

